

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

Pianificazione territorio - Urbanistica - Piste ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 30-07-2025

Proposta di determina Nr. 726 del 29-07-2025

**OGGETTO: PARERE DI CONFORMITA' DEFINITIVO SUL PIANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI ISOLA DEL
GRAN SASSO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO AL PARERE
DELLA PROVINCIA DI TERAMO DI CUI ALLA D.D. N. 1319
DEL 30/09/2019.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopeditoni Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 5457 del 03/07/2025, acquisita al protocollo provinciale in data 03/07/2025 al n. 24330, inviata dal Comune di Isola del Gran Sasso, con allegata la documentazione relativa alla approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale;

VISTO l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento prot. n° 25225 del 09/07/2025 nella figura del Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio Urbanistica arch. Giuliano Di Flavio;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2010 si adottava la nuova Variante al Piano Regolatore Generale avviando il percorso procedurale per pervenire all'approvazione del nuovo strumento di governo dello sviluppo urbanistico, edilizio e ambientale del territorio comunale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 28/12/2015 si è proceduto all'esame delle controdeduzioni alle osservazioni che, con nota prot. n. 6007 del 7 luglio 2016, venivano trasmesse alla Provincia di Teramo che trasmetteva il provvedimento dirigenziale Reg. Gen. n. 1066 del 25/07/2017 con il quale veniva espresso il "preliminare parere di Compatibilità con le previsioni insediative del vigente ed adottato Piano Territoriale Provinciale a condizione che il Comune stesso avesse apportato le necessarie modifiche ed integrazioni". Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/03/2019 si disponeva di adeguare la Variante Generale al PRG di Isola del Gran Sasso, alle direttive del PTP, così come riportato nella Determina Dirigenziale Reg. Gen. 1066 del 25.07.2017, mediante la modifica degli elaborati grafici e delle N.T.A. adottati; con prot. 7583 del 01/10/2019 si acquisiva il parere definitivo dalla Provincia di Teramo rilasciato con Determina Dirigenziale n.1319 del 30/09/2019, nel quale si prescriveva di modificare e adeguare il piano ai soli punti riportati in tale parere. Gli ultimi elaborati rimessi dal tecnico incaricato che recepiscono l'accoglimento finale delle modifiche e integrazioni prescritte nel parere definitivo rilasciato con Determina Dirigenziale n.1319 del 30/09/2019 dalla Provincia di Teramo, oltre a quelle evidenziate nella nota dell'Ente Parco Nazionale e Monti della Laga al Comune di Isola del Gran Sasso prot 4629 del 20/05/2025, avente ad oggetto "Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 comma 5 della L 394/91 e s.m.i., sul P.R.G. adottato del Comune di Isola del Gran Sasso";

CONSIDERATO che con l'atto citato, la Provincia di Teramo esprimeva il proprio definitivo parere sullo strumento urbanistico comunale "subordinando l'espressione della compatibilità tra le previsioni

insediative e normative dello strumento comunale (P.R.E.) e le previsioni insediative e normative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) all'introduzione da parte del Comune delle seguenti prescrizioni, modifiche ed integrazioni (prendendo in considerazione solo i punti in cui il Comune non si è adeguato):

1. PARTE NORMATIVA

k) art. X.7: il Comune non modifica e non integra l'articolo non restringendo, quindi, la possibilità di realizzare nuova edificazione residenziale ai soli familiari dell'attuale proprietario – si prescrive l'introduzione del seguente comma c7: "L'utilizzo del presente articolo è ammissibile unicamente per familiari in condizione di parentela in linea retta con il proprietario" ;

p) art. XII.3.2: il Comune non adegua la misura delle altezze massime delle fronti – si prescrive di modificare le altezze dei manufatti da realizzare in tutti i diversi sottoambiti (esclusi solo il PT2, il PT5 e il PT7) ad un massimo di m. 3.00 escludendo solo i manufatti particolari legati a speciali esigenze (ad es. destinati all'avvistamento della fauna);

q) art. XII.4: l'adeguamento della norma operata dal Comune di fatto rende ancora utilizzabile la possibilità di far diventare le aree G3 quali aree di "potenziale ricollocazione destinate ad accogliere le quantità edificatorie derivanti da accordi perequativi" pur essendo, per definizione di Piano, le zone G3 definite "di tutela ambientale" e non "utilizzabili per nuova edificazione" – pur non essendo stata modificata la normativa, si ritiene di poter conservare la formulazione originaria della stessa in quanto la possibilità di utilizzare le aree G3 quali aree di "potenziale ricollocazione destinate ad accogliere le quantità edificatorie derivanti da accordi perequativi" è limitata a sole tre aree molto circoscritte come estensione e poste a contatto con ambiti urbani già edificati che, pertanto, non modifica o inibisce la funzione di tutela ambientale svolta da queste aree. Si prescrive la limitazione del numero di aree di "rilocalizzazione" alle sole tre indicate nelle cartografie in modo da salvaguardare la finalità degli ambiti classificati G3 che è quella di tutela ambientale, non utilizzabili per nuova edificazione;

s) art. XIII.7: il Comune non adegua la normativa riguardante il rispetto dei limiti inderogabili imposti dalla normativa nazionale per ogni attività di trasferimento di capacità edificatoria – si prescrive che la normativa debba essere assolutamente adeguata (con integrazione dell'articolo) in quanto riguarda norma inderogabile;

t) art. XIV.2: il Comune non ha modificato o integrato la normativa sulla sommabilità degli interventi per manufatti precari e temporanei – l'integrazione normativa operata dal Comune riguarda solo l'art. XIV.2.2 in tal modo superando i rilievi in precedenza evidenziati, mentre per gli artt. XIV.2.1 e XIV.2.3 non era dovuta in quanto il primo contiene già limitazioni nella sua stesura originaria mentre il secondo riguarda tipologie di manufatti a carattere temporaneo.

2. RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

c) il Comune non ha provveduto a perimetrare sulle cartografie le aree classificate dal P.T.C.P. "a rischio geologico ed idrogeologico" né a prescrivere in normativa l'impossibilità in tali aree di realizzare nuovi edifici rurali – si conferma (e a tale richiesta il Comune dovrà adeguarsi) che la cartografia adottata deve essere integrata con l'inserimento delle aree a rischio geologico ed idrogeologico di cui all'art. 6 del P.T.C.P. in quanto la loro eliminazione significherebbe una variazione dello strumento provinciale non richiesta né deliberata dal Consiglio Comunale e, pertanto, non esaminata né approvata dal Consiglio Provinciale;

e) per le nuove previsioni insediative che ricadono in ambiti di "interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9 del P.T.P.), il Comune ha così deciso: località Cerchiara: il Comune trasforma le due aree segnalate da B1 e B4 in B1 e non, come richiesto, in E3 "nuclei ed agglomerati periferici" – si prescrive che le due aree devono essere riportate, come richiesto, alla destinazione E3 più consona alla loro situazione e localizzazione;

f) non risulta che per i "beni architettonici" (edifici religiosi, militari e civili) individuati dal P.T.P. il Comune abbia predisposto norme specifiche di salvaguardia del bene stesso né abbia definito cartograficamente ambiti e fasce di rispetto per la tutela percettiva e la sua fruizione, né abbia precisato le norme di utilizzo – è necessario che il Comune adegui il proprio strumento alla previsione dettata dal P.T.C.P. in quanto riguarda la salvaguardia di beni storici ed architettonici. In attesa che il

Comune adegui il P.R.G., attraverso un Piano di Settore o altro strumento, si prescrive l'introduzione nella normativa di apposito comma o articolo che limiti gli interventi ammissibili sui beni architettonici (a carattere religioso, militare, civile), prima della approvazione dello studio di settore, a quelli individuati dal comma 6 dell'art. 10 delle N.T.A. del P.T.C.P. ossia: interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo; cambiamenti della destinazione d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari;

g) per i crinali presenti nel territorio comunale il Comune non ha predisposto specifica normativa per la costruzione degli edifici – si prescrive l'introduzione in cartografia dell'andamento dei crinali e l'integrazione della normativa tale da consentire il recepimento di quanto disposto dal P.T.C.P. per cui: "ove il crinale sia stato l'elemento ordinatore dell'insediamento storico esso può essere assunto come riferimento riconoscibile per le trasformazioni urbanistiche e edilizie previste dagli strumenti urbanistici vigenti, ove non in contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 5, 6 e 9 delle presenti Norme. I nuovi interventi dovranno comunque garantire la coerenza con gli assetti plano-altimetrici dell'insediamento storico e consolidato; - ove viceversa il crinale è rimasto libero da insediamenti storici o consolidati il suo profilo deve essere conservato integro e libero da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere, anche nelle sue vicinanze, che ne possano modificare la percezione visiva. Non saranno comunque consentite lungo la linea di tali crinali nuove previsioni di viabilità extra-urbana";

j) la previsione di inedificabilità nelle aree agricole di P.R.G. che ricadono negli ambiti del P.T.P. classificati come "aree di interesse bio-ecologico" e "aree a rischio geologico" non è stata inserita in normativa – così anche per le edificazioni nelle aree agricole ricadenti sul sistema dei crinali e nelle aree di interesse paesaggistico ed ambientale – si prescrive l'integrazione della normativa del P.R.G. (art. X.3) con la seguente dicitura: "I terreni ricadenti entro ambiti classificati dal P.T.C.P. quali "aree di interesse bio-ecologico", "aree a rischio geologico" e "crinale libero da edificazione" sono computabili quali superfici minime aziendali d'intervento ma su di essi non possono essere localizzati manufatti di qualunque tipo";

..... 4. DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PUBBLICI

Il Comune nulla specifica circa l'integrazione degli standard nelle località di Forca di Valle (mancanza sia di parcheggi pubblici che di attrezzature pubbliche) e di Fano a Corno (mancanza di parcheggi pubblici) probabilmente perché utilizza la possibilità offerta dall'art. 1.2 comma c7 delle N.T.A. del P.R.G. – il Comune dovrà utilizzare le possibilità offerte dall'art. 1.2 comma c7 per sanare la mancanza di standard nelle frazioni indicate.

5. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) il Comune non ha introdotto alcuna norma che regola l'edificazione di manufatti edilizi di qualunque destinazione (residenziale, turistica, servizi di aree a campeggio ecc...) in ambiti classificati dal P.T.P. come di "interesse bio-ecologico" (art. 5) e "a rischio geologico" (art. 6) mentre sono computabili come unità minima aziendale le aree ivi ricadenti – vedere la prescrizione di cui al punto j) del paragrafo 2. "Rapporti con il Piano Territoriale Provinciale";

b) il Comune non ha introdotto alcuna norma che regola la realizzazione degli impianti produttivi agricoli definiti dall'art. 72 della L.R. 18/83 negli ambiti definiti dal vigente P.T.P. "di interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9) e "agricolo di rilevante interesse economico" (art. 24 comma 7) – si prescrive l'inserimento in normativa (art. X.3) che la realizzazione di impianti produttivi agricoli definiti dall'art. 72 della L.R. 18/83 è vietata negli ambiti "di interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9). Si prescrive, inoltre, che negli ambiti classificati "agricoli di rilevante interesse economico" (art. 24 comma 7) dal P.T.C.P., sarà vietata la realizzazione degli impianti produttivi agricoli definiti dall'art. 72 della L.R. 18/83 fino alla redazione di uno specifico studio che individui in quali parti di questo territorio agricolo e con quali modalità gli stessi potranno essere realizzati;

c) l'edificazione dell'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale in ambiti definiti "agricoli di rilevante interesse economico" (art. 24 c. 7) deve avere quale unità minima aziendale la superficie di mq. 30.000 - si prescrive l'inserimento in normativa (art. X.3) dell'unità minima aziendale con superficie almeno pari a mq. 30.000 anche non in corpo unico per la realizzazione dell'abitazione del

proprietario con il titolo di imprenditore agricolo a titolo professionale in ambiti del P.T.C.P. definiti "agricoli di rilevante interesse economico";

d) pur trattandosi di una indicazione e non di una prescrizione, il Comune non ha introdotto la precisazione riguardante il concetto di unità aziendale che non è riferito alla sola area asservita al fabbricato bensì all'intera estensione dei fondi rustici facenti capo ad un'unica proprietà anche se non contigui – si consiglia di nuovo di inserire tale specifica all'art. X.3 in quanto utile a specificare il significato di unità aziendale come definita dalla Regione Abruzzo;

e) dalla cartografia depositata, non è possibile rintracciare alcun elaborato che definisca l'andamento dei crinali già individuati dal P.T.P. – vedi prescrizione al punto g) del paragrafo 2. "Rapporti con il Piano Territoriale Provinciale".

DATO ATTO che il Comune di Isola del Gran Sasso ha provveduto a modificare ed integrare la documentazione cartografica e normativa alle indicazioni e prescrizioni della Provincia di Teramo rese con la citata D.D. n. 1319 del 30/09/2019. Nello specifico, come riportato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 28420 del 29/07/2025, si riscontra:

1. PARTE NORMATIVA

k) art. X.7: il Comune ha introdotto nel comma 7: "L'utilizzo del presente articolo è ammissibile unicamente per familiari in condizione di parentela in linea retta con il proprietario"

p) art. XII.3.2: il Comune sembra adeguarsi parzialmente al contenimento della misura delle altezze massime delle fronti (m. 3.00 esclusi solo il PT2, il PT5 e il PT7 e i manufatti particolari legati a speciali esigenze) anche se, all'art. XII.3.1, introduce il seguente testo: "Per quanto riguarda le altezze massime dei fronti di manufatti da realizzare nei sottoambiti, si specifica che in seguito alla prescrizione Co.Pi.T. (Determina Dir. 1319 del 30.09.2019) sono state introdotte di seguito le modifiche nei sottoambiti interessati. Qui si riporta, infine, la specifica seguente: che da tale prescrizione sono esclusi "i manufatti particolari legati a speciali esigenze – ad es. destinati all'avvistamento della fauna."

q) art. XII.4: il Comune ha introdotto al comma 4 la limitazione del numero di aree di "rilocalizzazione" alle sole tre indicate nelle cartografie in modo da salvaguardare la finalità degli ambiti classificati G3

s) art. XIII.7: il Comune ha introdotto al comma 9 il rispetto dei limiti inderogabili imposti dalla normativa nazionale per ogni attività di trasferimento di capacità edificatoria

t) art. XIV.2.2: il Comune ha specificato al comma 3 la normativa sulla sommabilità degli interventi per manufatti precari e temporanei

2. RAPPORTI CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

c) il Comune ha provveduto ad indicare anche se non proprio a perimetrare sulle cartografie le aree classificate dal P.T.C.P. "a rischio geologico ed idrogeologico"

e) per le nuove previsioni insediative che ricadono in ambiti di "interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9 del P.T.P.), dalla cartografia depositata non si riscontra l'adeguamento alla prescrizione formulata dalla Provincia con i due precedenti pareri. Torna a sollecitarsi il Comune a ricondurre le aree alla destinazione E3 più consona alla loro situazione e localizzazione

f) il Comune, attraverso la tavola A3.1, le schede di cui all'allegato C2, le diverse zonizzazioni in scala 1:2.000, gli articoli delle N.T.A. VI.4 – II.5 – II.6, ha individuato e disciplinato la gestione, la fruizione e l'utilizzo dei "beni architettonici" (edifici religiosi, militari e civili) presenti sul territorio comunale

g) il Comune ha provveduto alla indicazione in cartografia dei crinali per la costruzione degli edifici ed ha integrato la normativa (comma 3 dell'art. XIV.9) consentendo in tal modo il recepimento di quanto disposto dal P.T.C.P. riguardo l'edificazione lungo i crinali

j) art. X.3: il Comune ha provveduto ad integrare la normativa con il comma 10 disponendo l'inedificabilità nelle aree agricole di P.R.G. che ricadono negli ambiti del P.T.P. classificati come "aree di interesse bio-ecologico", "aree a rischio geologico" e "crinale libero da edificazione"

.....

4. DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD PUBBLICI

Il Comune specifica all'art. 1.2 comma c7 che utilizza le possibilità offerte da questo articolo per sanare la mancanza di standard nelle frazioni indicate

5. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

a) il Comune ha provveduto ad integrare la normativa con il comma 10 dell'art. X.3 disponendo l'inedificabilità nelle aree agricole di P.R.G. che ricadono negli ambiti del P.T.P. classificati come "aree di interesse bio-ecologico", "aree a rischio geologico" e "crinale libero da edificazione"

b) il Comune ha introdotto una norma (comma 10 dell'art. X.3) che vieta la realizzazione degli impianti produttivi agricoli definiti dall'art. 72 della L.R. 18/83 negli ambiti definiti dal vigente P.T.P. "di interesse paesaggistico ed ambientale" (art. 9) e "agricolo di rilevante interesse economico" (art. 24 comma 7)

c) il Comune ha introdotto una norma (comma 10 dell'art. X.3) che prescrive l'unità minima aziendale di superficie di mq. 30.000 per l'edificazione dell'abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale in ambiti definiti "agricoli di rilevante interesse economico" (art. 24 c. 7 del P.T.C.P.)

d) il Comune ha introdotto la precisazione riguardante il concetto di unità aziendale che non è riferito alla sola area asservita al fabbricato bensì all'intera estensione dei fondi rustici facenti capo ad un'unica proprietà anche se non contigui

e) il Comune ha provveduto alla indicazione in cartografia dei crinali.

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 28420 del 29/07/2025, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“La Provincia di Teramo, sul Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso aveva già avuto modo di esprimere il proprio parere preliminare (con D.D. n. 1066 del 25/07/2017) e il proprio parere definitivo (con D.D. n. 1319 del 30/09/2019) quest'ultimo però prescrivendo al Comune ulteriori adeguamenti cartografici e normativi. L'esame dei nuovi documenti depositati ha riscontrato un generale e completo adeguamento della cartografia e della normativa del P.R.G. alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Teramo per cui si è nella possibilità di poter affermare che la documentazione a corredo del Piano Regolatore del Comune di Isola del Gran Sasso è effettivamente adeguata alle previsioni insediative e normative dettate dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni formulate con il parere espresso con D.D. n. 1319 del 30/09/2019.

Si evidenzia quanto segue:

- nella legenda delle tavole, si riporta erroneamente che la previsione del P.T.C.P. indicata come A1.4 sia “area a rischio geologico ed idrogeologico” invece della corretta indicazione “area ed oggetti di interesse paesaggistico ed ambientale”*
- avendo il Comune solo individuato ma non perimetrato le “aree a rischio geologico ed idrogeologico” del P.T.C.P., nel caso di difficoltà di individuazione precisa del perimetro stesso, deve farsi riferimento alla perimetrazione dettata dallo studio geologico, idrogeologico e geomorfologico allegato al P.T.C.P. della Provincia di Teramo oppure all'esito di indagini particolareggiate e specifiche richieste dal Comune.*
- per la prescrizione riguardante l'art. XII.3.2 relativamente alla limitazione dell'altezza, essendo espressa in forma generale è da intendersi applicabile a tutti i sottoambiti dell'art. XII.3.2 con le eccezioni già indicate nel precedente parere di questo Ente.”*

DATO ATTO che il Piano Regolatore in esame non va adeguato alla Rete Ecologica Provinciale in quanto il parere definitivo della Provincia di Teramo è stato reso ben prima che lo strumento provinciale della Rete Ecologica fosse vigente.

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 30-07-2025

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 726 DEL 29-07-2025

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 18/83;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale in quanto trattasi di verificare unicamente l'avvenuto adeguamento alla prescrizioni formulate in precedenza;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art. 6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 28420 del 29/07/2025, il definitivo parere di CONFORMITÀ tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del Piano Regolatore Generale del Comune di Isola del Gran Sasso alla luce dell'adeguamento, sia cartografico che normativo, operato dal Comune stesso, alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Teramo con il parere reso con Determina Dirigenziale n. 1319 del 30/09/2019.

RITENERE, per quanto sopra, concluso con il presente parere il procedimento di valutazione della conformità del P.R.G. del Comune di Isola del Gran Sasso alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P.

EVIDENZIARE, con il solo fine di una migliore comprensione dei contenuti del Piano e di una maggiore certezza nell'applicazione delle sue previsioni:

- nella legenda delle tavole, si riporta erroneamente che la previsione del P.T.C.P. indicata come A1.4 sia "area a rischio geologico ed idrogeologico" invece della corretta indicazione "area ed oggetti di interesse paesaggistico ed ambientale"
- avendo il Comune solo individuato ma non perimetrato le "aree a rischio geologico ed idrogeologico" del P.T.C.P., nel caso di difficoltà di precisa individuazione del perimetro stesso, deve farsi riferimento alla perimetrazione dettata dallo studio geologico, idrogeologico e geomorfologico allegato al P.T.C.P. della Provincia di Teramo oppure all'esito di indagini particolareggiate e specifiche richieste dal Comune
- per la prescrizione riguardante l'art. XII.3.2 relativamente alla limitazione dell'altezza a m. 3.00, essendo espressa in forma generale è da intendersi applicabile a tutti i sottoambiti dell'art. XII.3.2 con le eccezioni già indicate nel precedente parere di questo Ente (PT2, PT5 e PT7).

DARE ATTO che il Piano Regolatore non propone variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per cui non è necessaria l'espressione del Consiglio Provinciale.

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia urbanistica di competenza della Provincia di Teramo, dettata dall'art. 5 comma 3 della L.R. 58/2023, vale a dire la conformità dello strumento urbanistico comunale o di sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto
Giuliano Di Flavio

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 708 DEL 30-07-2025

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 726 DEL 29-07-2025

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente
Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)